

Nr. 71 / 2013 RG MP

Nr. 52 / 2010 Trib. Reg mis prev Trib LT

DECR. 403

14

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA PENALE

composta dai signori Magistrati:

Dott.ssa Carmelita Russo Presidente

Dott. Alfredo Mantovano Consigliere est.

Dott.ssa Maria Luisa Paolicelli Consigliere

sciogliendo la riserva di cui all'udienza camerale del 26 giugno 2014, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di prevenzione a carico di:

Giuseppe D'Alterio, nato a Minturno (Lt) il 30 agosto 1956

Armando D'Alterio, nato a Formia (Lt) il 26 gennaio 1983

Melissa D'Alterio, nata a Formia (Lt) il 22 novembre 1981

Luigi D'Alterio, nato a Formia (Lt) il 25 settembre 1979

1. Il decreto del Tribunale di Latina del 28 novembre 2012. Con decreto del 28 novembre 2012, depositato l'8 gennaio 2013, il Tribunale di Latina, pronunciandosi sulle proposte formulate dalla Direzione investigativa antimafia di Roma a partire dal 29 novembre 2010, ha applicato a Giuseppe D'Alterio, Armando D'Alterio e Luigi D'Alterio la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di tre anni ciascuno, con l'obbligo di soggiorno nel Comune di Fondi e con le prescrizioni conseguenti e a Melissa D'Alterio la medesima tipologia di misura per la durata di due anni, senza obbligo di soggiorno, prevedendo per tutti il versamento di una cauzione di 3.000 euro. Col medesimo decreto era ordinata la confisca dei seguenti beni:

A.M. AUTOTRASPORTI SRL Partita IVA 02430560595 con sede in Roma, viale America nr. 111 – intero capitale sociale pari ad € 10.000,00 nonché tutti i veicoli, conti correnti e polizze assicurative come di seguito elencati:

- Semirimorchio isoteramico Lamberet targato AA98826 avente telaio nr. VM3LVESS3EX1R09190, immatricolato il 30.06.1999 ed acquistato in data 16.02.2009 per un importo dichiarato di € 50.400,00;
- Semirimorchio isoteramico Cardi targato AB59764 avente telaio nr. ZB3793L36FPZ38582, immatricolato il 26.05.2000 ed acquistato in data 10.06.2009 per un importo dichiarato di € 15.000,00;
- Semirimorchio isoteramico Gieffe Automotive targato AF19443 avente telaio nr. ZA9380SP600155237, immatricolato il 11.08.2009 ed acquistato in data 21.10.2009 per un importo dichiarato di € 72.500,00 dalla MPS Commerciale Lensing SpA con sede in Siena, via Lippo Memmi nr. 7/9 ed in uso alla A.M. Autostrasopt SRL;
- Semirimorchio isoteramico Lamberet targato LT007572 avente telaio nr. VM3LVESS3ER1R01344, immatricolato il 24.05.1994 ed acquistato in data 20.11.1008 per un importo dichiarato di € 600,00;
- Trattore stradale Iveco targato DH 703 ZJ avente telaio nr. WJMM1VJI004282930, immatricolato il 02.03.2005 ed acquistato in data 12.02.2009 per un importo dichiarato di € 10.000,00;
- Trattore stradale Iveco Magirus targato DP 866 KV avente telaio nr. WJMM1VJI004307204, immatricolato il 01.01.2005 ed acquistato in data 04.06.2009;
- Trattore stradale Iveco Magirus targato DS 772 ZB avente telaio nr. WJMM1VWH404367541, immatricolato il 21.07.2009 ed acquistato in data 18.09.2009 per un importo dichiarato di € 100.000,00 dalla Fineco Leasing SpA con sede in Brescia, via Marsala nr. 42/A ed in uso alla A.M. Autotrasporti SRL;
- Trattore stradale Iveco Magirus targato DY 021 XIR avente telaio nr. WJMM1VWH40C214741, immatricolato il 01.09.2009 ed acquistato in data 05.10.2009 per un importo dichiarato di € 100.000,00 dalla Fineco Leasing SpA con sede in Brescia, via Marsala nr. 42/A ed in uso alla A.M. Autotrasporti SRL;
- Trattore stradale Daf Trucks targato EB 099 NF avente telaio XLRTE47MS0E856099, immatricolato il 29.04.2010 ed acquistato in data 20.04.2010 per un importo dichiarato di € 120.000,00 dalla Fineco Leasing SpA con sede in Brescia, via Marsala nr. 42/A ed in uso alla A.M. Autotrasporti SRL;
- Autoventura Volkswagen Golf 1.9 TDI targata DD 521 ER avente telaio nr. WVWZZZ1KZ6W136518, immatricolata il 07.02.2007 ed acquistata in data 09.03.2009 per un importo dichiarato di € 21.600,00;

- Autovettura Mercedes CLS 320 CDI targata CX 492 HE avente telaio nr. WDD2193221A049278, immatricolata il 14.10.2005 ed acquistata in data 04.12.2009 per un importo dichiarato di € 10.000,00;
 - Autovettura Mercedes classe B 180 CDI targata EB 817 XE già targata MZPG4142 (targa tedesca) avente telaio nr. WDD2452071J468750, immatricolata il 01.04.2010 ed acquistata in data 14.04.2010 per un importo dichiarato di € 23.500,00;
 - Conto corrente nr. 401029291 acceso presso l'agenzia 30464 di Fondi (LT) della Unicredit Banca di Roma con saldo pari ad € 27.909,55;
 - Conto corrente nr. 401235595 acceso presso l'agenzia 31317 di Latina - Borgo Piave della Unicredit Banca di Roma con saldo pari ad € 11.232,00;
 - Conto corrente nr. 207490 acceso presso l'agenzia 504 di Fondi (LT) della Banca Carige SpA con saldo pari ad € 1.709,07;
 - Rapporto nr. 90784439 (UNIPLAN), stipulato in data 26.10.2009 con CNP VITA, con sede in Milano, Piazza Francesco Durante nr. 11;
 - Rapporto nr. 90784620 (UNIPLAN), stipulato in data 26.10.2009 con CNP VITA, con sede in Milano, Piazza Francesco Durante nr. 11;
 - quota³⁴ di € 2.000,00 del "CONSORZIO CITES" con sede in Roma, Viale America nr. 111, il cui altro consociato risulta essere la "AUTOTRASPORTI PECORILLI SRL" con sede in Sezze (LT), via Montagna nr. 70.³⁵
- ³⁴"LAZIALFRIGO SRL IN LIQUIDAZIONE Partita IVA 02167920590" con sede in Fondi (LT), Via Ferrante - intero capitale sociale pari ad € 10.000,00 in quanto interamente riconducibile al nucleo familiare dei D'ALTERIO, nonché tutti i veicoli ed il conto corrente come di seguito elencati:
- Rimorchio trasporto merci modello Bartoletti 22PEL targato AD66326 avente telaio nr. ZCB22PEL1J0044406, immatricolato il 21.03.1989 ed acquistato in data 28.07.2005;

- Autoveicolo per trasporto specifico modello Iveco Magirus 240E52 targato AV 500 LF avente telaio nr. WJME2JVH004161500, immatricolato il 12.01.1995 ed acquistato in data 25.05.2006;
- Autocarro per trasporto specifico modello Iveco Fiat 175 targato AV 704 LJ avente telaio nr. ZCFA1SD0001114926, immatricolato il 24.09.1993 ed acquistato in data 26.06.2007 per un importo dichiarato di € 2.500,00;
- Trattore per semirimorchio modello Iveco Magirus 440S/71 targato DY 795 XR già targato CV 545 FL avente telaio nr. WJMM1VUJ004262953, immatricolato il 01.01.2003 ed acquistato in data 06.09.2005 per un importo dichiarato di € 47.000,00;
- Autoveicolo per trasporto specifico modello Iveco Magirus 440S/71 targato CV 601 FK avente telaio nr. WJMM1VUJ004283348, immatricolato il 25.02.2005 ed acquistato in data 13.06.2006 per un importo dichiarato di € 72.000,00;
- Trattore per semirimorchio modello Scania R144T targato CV 590 HM avente telaio nr. YS2R4X20001220641, immatricolato il 01.01.1996 ed acquistato in data 05.04.2005;
- Rimorchio speciale modello Bartoletti 26PRL targato LT007300 avente telaio nr. ZCB26PEL0P0050500, immatricolato il 12.05.1993 ed acquistato in data 20.04.2004 per un importo dichiarato di € 4.000,00;
- Autocarro trasporto merci modello Unic 115 1750 elaborato filii Russo targato BA E34749 avente telaio nr. VF5A1DC0001100357, immatricolato il 15.11.1984 ed acquistato in data 20.04.2004 per un importo dichiarato di € 4.000,00;
- Autoveicolo per trasporto specifico modello Fiat 190 48 PT targato CM 813 SX avente telaio nr. ZCFMTVUH001160723, immatricolato il 01.01.1989 ed acquistato in data 25.09.2008 per un importo dichiarato di € 500,00;
- Trattore stradale Renault magnum TR480 targato DE 919 EE avente telaio VF617GSA000008679, immatricolato in data 15.05.2007 ed intestato alla NEOS FINANCE SPA con sede in Bologna, via dell'Indipendenza nr. 2 cd in uso alla LAZIALFRIGO SRL;
- Trattore stradale Scania CV R 500 targato CX 968 CY avente telaio XLER4X20005114394, immatricolato in data 01.01.2005 ed intestato alla FINEMIRO FINANCE SPA con sede in Bologna, via dell'Indipendenza nr. 2 ed in uso alla LAZIALFRIGO SRL;

- Semirimorchio isotermico Lamberet targato **AD66556** avente telaio VM3L VFS3F5IR11336, immatricolato in data 13.10.2005 ed intestato alla **NEOS FINANCE SpA** con sede in Bologna, via dell'Indipendenza nr. 2 ed in uso alla LAZIALFRIGO SRL;
- Trattore stradale Iveco Magirus AS 440 STEF targato **DN 253 NM** avente telaio WJMM1VWH404353408, immatricolato in data 09.09.2008 ed intestato alla **NEOS FINANCE SpA** con sede in Bologna, via dell'Indipendenza nr. 2 ed in uso alla LAZIALFRIGO SRL;
- Semirimorchio isotermico Margaritelli Italia SpA targato **AEO9882** avente telaio ZGPM30001FR001723, immatricolato in data 05.12.2006 ed intestato alla **NEOS FINANCE SpA** con sede in Bologna, via dell'Indipendenza nr. 2 ed in uso alla LAZIALFRIGO SRL;
- Semirimorchio isotermico Lamberet targato **AE19385** avente telaio VM3L VFS3F6IR13779, immatricolato in data 21.06.2007 ed intestato a **Itensing SpA** con sede a Pisa, via Antonio Ceci nr. 52 ed in uso alla LAZIALFRIGO SRL;
- Semirimorchio isotermico Margaritelli Italia SpA targato **AD63354** avente telaio ZGPM30001FR001489, immatricolato in data 07.08.2007 ed intestato alla **Loccat Spa** con sede in Latina, largo Don Bosco nr. 3 ed in uso alla LAZIALFRIGO SRL;
- Rimorchio isotermico Sud trainer targato **AB76149** avente telaio ZA9220RPT75ABB86090, immatricolato in data 24.03.2000 ed intestato al **Centrow Leasing Banca SpA** con sede in Firenze, Via Santa Caterina d'Alessandria nr. 32/34 ed in uso alla LAZIALFRIGO SRL;
- Semirimorchio isotermico Lamberet targato **AF84816** avente telaio VM3L VFS3EX1R08715, immatricolato in data 29.04.1999 ed intestato al **Centrow Leasing Banca SpA** con sede in Firenze, Via Santa Caterina d'Alessandria nr. 32/34 ed in uso alla LAZIALFRIGO SRL;
- Conto corrente nr. **400479094** acceso presso l'agenzia 30464 di Fondi (LT) della Unicredit Banca di Roma con saldo pari ad € 305,42.



Immobile intestato a MILAZZO Anna, sito in Formia (LT), Via Peschiera snc, piano SI-T, iscritto al Catasto Fab. a foglio 15, particella 1115, classamento A/2, Classe 4, consistenza 5 vani;

Immobile intestato a MILAZZO Anna, sito in Formia (LT) loc. Maranola, Via Peschiera snc, piano SI-T, iscritto al Catasto a foglio 15, particella 687, Classe 2, terreno;

Immobile intestato a D'ALTERIO Melissa, sito in Fondi (LT), traversa di Via Ripa snc, piano SI-T, iscritto al Catasto Fab. a foglio 19, particella 3701, sub 4, classamento A/7, Classe 2, consistenza 8 vani;

Immobile intestato a D'ALTERIO Armando, sito in Fondi (LT), Via Spinate Primo terzo tratto snc piano T, iscritto al Catasto Fab. a foglio 36, particella 1903, sub 4, classamento A/2, Classe 3, consistenza 6,5 vani;

Immobile intestato a D'ALTERIO Armando, sito in Fondi (LT), Via Spinete Primo terzo tratto snc piano SI, iscritto al Catasto Fab. a foglio 36, particella 1903, sub 22, classamento C/6, Classe 2, consistenza 29 mq;

autovettura Fiat 500 Coupè Cdi, intestata a D'ALTERIO Armando immatricolata il 20/2/2009;

autovettura Smart City Coupè Cdi, intestata a MILAZZO Anna, targata DR315MR immatricolata il 18/7/2008;

motociclo Honda Pantheron 125, intestato a MILAZZO Anna, targato AM69040 immatricolato il 14/1/2000;

autovettura Citroen C3, intestata a D'ALTERIO Giovanna, telaio VF7FC8HZB27229348 immatricolata il 20/9/2005;

conto corrente intestato a D'ALTERIO Armando, presso Unicredit Banca di Roma, Agenzia 30464 di Fondi, nr. 400455744;

deposito a risparmio intestato a D'ALTERIO Armando, presso Unicredit Banca di Roma, Agenzia 30464 di Fondi, nr. 6217352;

✓

conto corrente intestato a MILAZZO Anna, presso Banca Monte dei Paschi di Siena, Ag. 1 di Fondi, nr. 10456.12;

deposito a risparmio intestato a MILAZZO Anna, presso Banca Monte dei Paschi di Siena, Ag. 1 di Fondi, nr. 50003901;

deposito a risparmio intestato a MILAZZO Anna, presso Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Spertonga, nr. 284101;

deposito a risparmio intestato a MILAZZO Anna, presso Banco di Brescia, Agenzia n.. 1 di Latina, nr. 1/3137;

conto corrente intestato a D'ALTERIO Melissa, presso Banca Monte del Paschi di Siena, Ag. 1 di Fondi, nr. 63100065;

deposito a risparmio intestato a D'ALTERIO Melissa, presso Banca Monte dei Paschi di Siena, Ag. 1 di Fondi, nr. 97101;

dossier titoli nr. 1 intestato a D'ALTERIO Melissa, presso Banca Monte dei Paschi di Siena, Ag. 1 di Fondi;

deposito a risparmio intestato a D'ALTERIO Melissa, presso Banca Monte dei Paschi di Siena, Ag. di Spertonga, nr. 273601;

deposito a risparmio intestato a D'ALTERIO Melissa, presso Unicredit, Ag. Nr. 30464 di Fondi, nr. 25307157 (accesso in data 1/12/2005);

conto corrente intestato a D'ALTERIO Melissa, presso Banca Carige, Filiale 504 di Fondi, nr. 207680;

Il Tribunale ha osservato nel merito che tutti i propositi, secondo la prospettazione dell'accusa, avrebbero controllato per conto di una associazione di tipo mafioso operante nel Casalese il trasporto su gomma della merce in arrivo e in partenza al MOF-Mercato ortofrutticolo di Fondi, operando al suo interno una illecita concorrenza realizzata con minaccia e violenza: per questo erano stati tratti in arresto in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.i.p. di Napoli il 17 aprile 2010, con la quale erano stati contestati loro i delitti di cui agli articoli 416-bis e 513-bis del codice penale, quest'ultimo aggravato ai sensi dell'articolo 7 del d.l. 152/1991. Giudicati col rito abbreviato, essi - con sentenza del G.u.p. di Napoli del 27 gennaio 2012 - erano stati assolti dalla imputazione associativa ma condannati per l'altro titolo di reato, col mantenimento dell'aggravante mafiosa, per lo meno per una parte della condotta ascritta.

Tale pronuncia, oltre a ritenere l'alterazione della concorrenza al MOF, avvenuta con metodi mafiosi, aveva insistito sulla stretta relazione esistente fra i D'Alterio e Costantino Pagano, punto di riferimento dei "casalesi" a Fondi: ciò aveva permesso di imporsi - da gestori di fatto della società Lazialfrigo - quali monopolisti dei trasporti lungo numerose tratte. A riprova di tanto, il Tribunale riprendeva pure gli esiti dell'indagine della Procura della Repubblica di Latina nel procedimento penale n. 2127/2005, dalla quale emergeva l'attività estorsiva realizzata dai D'Alterio nei confronti di ditte concorrenti, tesa a scoraggiare l'attività imprenditoriale di trasporto di costoro, e nei confronti di operatori del MOF, perché utilizzassero la loro ditta. I primi Giudici riportavano una serie di elementi di fatto contenuti agli atti dei due procedimenti penali in questione per ravvisare la pericolosità dei quattro propositi, e l'attualità della pericolosità, dal momento che i fatti di cui alle due vicende giudiziarie prendevano le mosse dai primi anni 2000 e giungevano fino a tutto il 2008: il mero decorso del tempo fra la consumazione dei reati e la pronuncia del Tribunale di prevenzione, ad avviso di quest'ultimo, non avrebbe fatto venir meno il *modus operandi* deviato dell'attività imprenditoriale, e quindi non avrebbe ridotto la pericolosità sociale, come confermato dalla documentata frequentazione da parte dei

D'Alterio di pericolosi pregiudicati. La posizione meno significativa di Melissa D'Alterio, che nel gruppo familiare-imprenditoriale aveva curato solo il profilo contabile e amministrativo, giustificava il periodo minore di sorveglianza speciale inflittale e l'assenza dell'obbligo di soggiorno.

Quanto ai profili patrimoniali della misura, premessa la ricognizione delle disposizioni vigenti in materia, il Tribunale ravvisava una sproporzione fra i redditi dichiarati da ciascuno dei quattro e le disponibilità finanziarie dimostrate. Con riferimento anzitutto alla posizione di Giuseppe D'Alterio, constatava che egli non risultava aver presentato alcuna dichiarazione dei redditi. La moglie convivente, Anna Milazzo, ha invece presentato la documentazione relativa ai propri redditi solo per gli anni 2000, 2003 e 2004, indicando introiti da fabbricato per circa 1.000 euro all'anno. Ella risulta proprietaria di un immobile e di un terreno a Formia, di una utilitaria del 2008 e di un motociclo del 2000, oltre che di un conto corrente bancario con oltre 34.000 euro di attivo, e di un deposito di risparmio con saldi attivi di 18.000 euro. La figlia convivente, Giovanna D'Alterio, anche lei senza occupazione e senza aver mai dichiarato redditi, possiede un'autovettura del 2005. L'insieme faceva intravedere una sproporzione fra il tenore di vita e i redditi lecitamente percepiti, sostanzialmente assenti, soprattutto se affiancati alla titolarità di fatto delle società Lazialfrigo s.r.l. e A.M. Autotrasporti s.r.l., per quanto emerge dagli accertamenti della Procura della Repubblica di Latina, di cui vi è riscontro anche nella menzionata sentenza del G.u.p. di Napoli. Per questo i primi Giudici disponevano il sequestro e la confisca delle due società, degli immobili e mobili registrati e degli attivi di conto corrente prima ricordati.

Mentre per Luigi D'Alterio non è stata richiesta alcuna misura di prevenzione patrimoniale, con riferimento alla posizione di Armando D'Alterio la sola dichiarazione dei redditi presentata riguarda il 2008, con un imponibile da lavoro dipendente pari a circa 17.000 euro. Egli è risultato formalmente socio al 50% di A.M. Autotrasporti s.r.l., titolare per conto di tale ditta di tre distinti conti correnti

bancari, con attivi rispettivamente di circa 28.000, 11.000 e 1.700 euro, proprietario di un immobile a Fondi e di una vettura del 2009, e di fatto gli era riferibile, come per il padre e per gli altri familiari proposti, in quota parte la Lazialfrigo s.r.l.. Anche per lui era ravvisata una sproporzione fra il reddito che appare avere lecitamente prodotto – lo si ripete, solo per l'anno 2008 e per circa 1000 euro al mese – e le disponibilità manifestate sia con l'acquisto di una vettura sia con la liquidità rinveniente dai conti correnti a lui intestati.

Infine, Melissa D'Alterio risulta aver dichiarato redditi per gli anni 2004, 2005, 2007 e 2008, derivanti dall'avere ella lavorato alle dipendenze della Lazialfrigo s.r.l.: mentre il reddito del 2007 è di poco superiore ai 55.000 euro, per le altre tre annualità prima menzionate la media è di 8.500 euro. Ella risulta altresì proprietaria di un immobile a Fondi, un appartamento in un vilino quadrifamiliare per il quale ha versato alla ditta costruttrice la somma di 280.000 euro, ripartita tra un mutuo di 200.000 euro, tre assegni bancari per 30.000 euro complessivi, derivanti da regali degli zii, e 50.000 euro di risparmi personali. A Melissa D'Alterio non era intestata alcuna partecipazione societaria, ma ella aveva la titolarità di due conti correnti bancari per un totale di 9.000 euro e di titoli depositati di analogo importo. Anche per lei valeva la considerazione riguardante gli altri familiari coinvolti nella misura di prevenzione, e cioè la contitolarità di fatto delle due società, e per lei in particolare era ritenuta la gestione della Lazialfrigo relativamente al periodo di detenzione del padre; pure nei suoi confronti era ravvisata la sproporzione fra redditi e acquisti o disponibilità manifestate, tenuto conto che l'annualità di introiti leciti di un certo rilievo è stata esclusivamente quella del 2007.

Il Tribunale disattendeva, infine, la tesi difensiva secondo cui i numerosi automezzi della Lazionalfrigo e della A.M. Autotrasporti non fossero confiscabili in quanto riferibili a terzi – sarebbero stati concessi in leasing –, per la semplice ragione che nessun terzo ne aveva rivendicato la titolarità. Vi è da aggiungere che con decreto dell'8 gennaio 2014, depositato il 13 successivo, lo stesso Tribunale di Latina revocava

la misura di sicurezza personale disposta nei confronti di Melissa D'Alterio, per la ragione che costei aveva rispettato in modo puntuale le prescrizioni connesse alla misura per il primo anno della sua applicazione, senza dare adito ad alcuna segnalazione, e aveva svolto regolare attività lavorativa, sì che poteva ritenersi venuta meno la pericolosità sociale.

2. I motivi di impugnazione. Il decreto è stato impugnato in modo distinto dai difensori di ciascuno dei proposti, anche se una parte significativa dei motivi di appello appaiono comuni. Così, nell'interesse di Giuseppe D'Alterio è stata contestata anzitutto la sussistenza della sua pericolosità personale, alla stregua della sentenza del G.u.p. di Napoli del 27 gennaio 2012, di assoluzione dalla imputazione di cui all'articolo 416-bis cod. penale; si è aggiunto che l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/1991, ritenuta dallo stesso giudicante con riferimento all'imputazione di cui all'articolo 513-bis cod. penale, era stata riferita al periodo 2005-2006, e quindi riguardava una pericolosità non più attuale: la condotta per la quale è stata ritenuta applicabile la norma da ultimo menzionata attiene peraltro a fatti risalenti nel tempo, e quindi tali da escludere l'attualità della pericolosità. Quanto al periodo successivo al 2006, la difesa ricordava la vicinanza, che risale proprio a tale epoca, fra Melissa D'Alterio e Costantino Pagano: poiché in quel momento il padre di Melissa era in carcere in custodia cautelare, era inevitabile che la figlia gestisse l'azienda di famiglia, facendosi aiutare da colui che allora era il suo convivente. La stessa pronuncia del G.u.p. di Napoli, avendo riguardato la confisca ex articolo 12-sexies d.l. 206/1992, precludeva una seconda decisione sui medesimi beni in sede di prevenzione. Il procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Latina per estorsione in realtà aveva fatto conoscere, già in sede di riesame, una derubricazione in fatti di violenza privata.

Sulla posizione di Anna Milazzo, moglie di Giuseppe D'Alterio e terza nella presente procedura, si ricordava, sia con proprio atto di impugnazione sia nell'appello proposto nell'interesse del coniuge, che il G.u.p. di Napoli aveva esclusa

l'applicabilità nei suoi confronti del disposto di cui all'articolo 12-sexies d.l. 206/1992, riconoscendo che i beni sequestrati rientravano nella disponibilità della donna ed escludendo l'ipotesi che lei fosse stata l'instataria fittizia del marito: tale pronuncia non poteva non influire sulla confisca disposta in sede di prevenzione, con riferimento agli stessi beni. Questi ultimi consistevano in due immobili, entrambi siti a Formia, in un'autovettura Smart, in un motociclo Honda, in un conto corrente acceso a Mps, in due depositi di risparmio, pure da Mps, e un ulteriore deposito di risparmio al Banco di Brescia. A loro volta, gli immobili consistevano in un terreno agricolo acquistato con atto notarile del 31 luglio 1997 al prezzo di cinque milioni di lire, e in un fabbricato al grezzo acquistato con atto notarile del 15 maggio 2002 al prezzo di 32.000 euro: si tratta di contratti conclusi in periodi fra loro distanti, per un importo complessivo assai contenuto, compatibili con introiti percepiti in modo lecito, tali comunque da giustificare la disponibilità di somme di denaro. Si aggiungeva che le decisioni assunte dal Tribunale di Napoli per il patrimonio di Milazzo non sono state impugnate, e quindi erano coperte dal giudicato. Il Tribunale di Napoli individuava gli immobili da restituire in beni siti nel territorio di Fondi, mentre la confisca di prevenzione menziona beni collocati a Formia: secondo la difesa, si tratta dei medesimi immobili.

Armando D'Alterio contestava con l'appello sia la pericolosità personale ritenuta dal Tribunale – per motivi sovrapponibili a quelli dei familiari –, precisando di aver sempre lavorato come autista alle dipendenze del padre e delle aziende colpite dalla misura di prevenzione, sia la misura reale, per la parte che lo ha interessato, richiamandosi alla più volte menzionata pronuncia del G.u.p. di Napoli, che anche nei suoi confronti aveva disposto la restituzione di immobili a lui intestati, sottoposti in quella sede a sequestro ex articolo 12-sexies d.l. 306/1992.

Luigi D'Alterio, non attinto da misura patrimoniale, impugnava il decreto del Tribunale di Latina di applicazione nei suoi confronti della misura personale, sempre alla stregua delle conclusioni raggiunte dal G.u.p. di Napoli. Faceva presente che,

essendo cessate le attività delle aziende di famiglia, egli è stato assunto come autista da una ditta di trasporti, e le prescrizioni connesse alla sorveglianza speciale gli hanno pregiudicato la possibilità di lavorare. Reiterava le considerazioni già enunciate in primo grado a proposito: a) degli automezzi della Lazialfrigo s.r.l., ben nove dei quali sono di proprietà di società di leasing, mentre gli altri erano vetusti e di scarso valore economico; b) degli automezzi della A.M. Autotrasporti s.r.l., quattro dei quali sono di proprietà di società di leasing, mentre gli altri erano – pur essi – vetusti e di scarso valore economico.

Infine, Melissa D'Alterio riprendeva col proprio atto di appello, con riferimento alla pericolosità personale, le argomentazioni sviluppate dal padre quanto al legame affettivo intercorso con Costantino Pagano – a giustificazione del temporaneo coinvolgimento di costui nelle vicende delle aziende della famiglia D'Alterio – e contestava la sproporzione fra i beni confiscati e i propri redditi, ancora una volta facendo riferimento alla sentenza del G.u.p. di Napoli, che aveva disposto la restituzione in suo favore di un immobile sito a Fondi.

Si è pervenuti all'udienza odierna dopo precedenti udienze tenute e rinviare:

- il 16 gennaio 2014, a causa di una composizione del Collegio diversa da quella tabellare;
- il 6 febbraio 2014, su richiesta del Procuratore generale, di fine di prendere visione degli atti. In tale udienza la difesa di Luigi D'Alterio depositava una memoria, tesa a documentare la precaria situazione economica e lavorativa dello stesso, e l'esigenza di ridurre la misura di prevenzione, e comunque di revoca l'obbligo di soggiorno. Era depositata documentazione anche nell'interesse di Giuseppe D'Alterio, Anna Milazzo e Armando D'Alterio;
- il 25 marzo 2014, durante la quale il precedente Consigliere relatore dichiarava la propria astensione, successivamente accolta dal Presidente della Corte.

All'udienza odierna il P.g. e i difensori concludevano come in atti.

3. I presupposti della pericolosità sociale. Come prima si è sintetizzato, gli atti di appello contestano il decreto del Tribunale di Latina, sostenendo che quest'ultimo non avrebbe tenuto in adeguata considerazione le pronunce intervenute nel merito dei giudizi dai quali si è attinto per ricavare gli elementi di fatto a sostegno della pericolosità, e non avrebbe effettuato una adeguata e autonoma ricognizione della medesima pericolosità e della sua attualità: ricognizione che è pregiudiziale alla irrogazione della sorveglianza speciale.

Il punto di partenza delle considerazioni di questa Corte è, prima ancora della verifica dei presupposti di pericolosità di ciascun proposto, porre in chiaro il tipo di pericolosità rispetto alla quale essi sono stati chiamati a controdedurre. Nella materia della prevenzione, il d.lgs. n. 159/2011 ha costituito una novità solo apparente, essendosi limitato a riprodurre le disposizioni previgenti sull'applicabilità delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, prima contenute in differenti testi di legge, i più importanti dei quali erano la legge n. 1423/1956 e la legge n. 575/1965. La sua utilità è pertanto quella di aver provato a mettere in ordine le disposizioni esistenti, previa loro compiuta ricognizione; in particolare, l'art. 4 d.lgs. n. 159/2011, nell'individuare i soggetti destinatari della misura di prevenzione personale applicata dall'autorità giudiziaria, menziona alla lett. a) gli indiziati di appartenenza alle associazioni di tipo mafioso e alla lett. c) i soggetti di cui all'art. 1, e cioè, in particolare modo: *“coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi”* e *“coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose”*. L'art. 16 d.lgs. n. 159/2011, nell'individuare i soggetti destinatari della misura di prevenzione patrimoniale rimanda a tutti i casi previsti dall'art. 4, raccordando così l'ambito applicativo delle misure ablativo con quelle personali ed estendendo alle prime la necessaria presenza dei requisiti previsti per le seconde.

Per adottare la misura patrimoniale cautelare del sequestro occorre, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 159/11, la presenza di presupposti di carattere oggettivo e soggettivo, ma l'art. 18 d.lgs. n. 159/11 ribadisce che la misura patrimoniale può essere applicata anche disgiuntamente da quella personale. Alla equiparazione fra pericolosità qualificata e pericolosità comune ai fini della applicazione di una misura di prevenzione sia personale sia patrimoniale si era giunti già nelle modifiche di volta in volta apportate alla legge n. 1423/1956 e alla legge n. 675/1975, quale conseguenza della non infrequente incertezza a individuare una linea di confine netta fra l'una e l'altra delle categorie della pericolosità.

È esattamente ciò che può dirsi nel caso di specie. Il decreto del Tribunale di Latina depositato l'8 gennaio 2013 ha considerato i D'Alterio a vario titolo persone socialmente pericolose, ritenendo che nei loro confronti vi fossero le condizioni per dichiarare sia la pericolosità generica, di cui attualmente all'art.4 lett.c) dlvo n.159/11, che rimanda all'art.1 dello stesso decreto, sia la pericolosità qualificata, di cui all'art.4 lett. b), c) del medesimo testo normativo. Gli elementi di fatto a sostegno della pericolosità si desumono, con riferimento a Giuseppe e a Luigi D'Alterio certamente dal loro certificato penale e dal certificato dei carichi pendenti; e in particolare, senza andare molto a ritroso nel tempo, dalla condanna, disposta in primo grado dal Tribunale di Latina il 3 novembre 2009, divenuta definitiva nel dicembre 2011, per traffico e cessione di stupefacenti, con condotte messe in opera nei territori di Fondi, Terracina, Latina e Roma: tale sentenza ha inflitto a Giuseppe D'Alterio la pena di sette anni di reclusione, oltre alla multa, e a Luigi D'Alterio la pena di tre anni di reclusione, oltre alla multa. La consumazione degli illeciti per i quali è intervenuta condanna è terminata per entrambi nell'ottobre 2005, quindi in epoca non prossima all'avvio del presente procedimento di prevenzione; ma inranto, soprattutto quanto a Giuseppe D'Alterio, si pone in linea di continuità con condanne per gli stessi delitti maturate in precedenza, e poi è significativa di una propensione a traffici illeciti di una certa consistenza, che in epoca successiva al 2005, per quanto è stato finora riassunto e per le considerazioni che verranno svolte a breve, si concentreranno sulle

aziende facenti capo al gruppo familiare, e sul loro utilizzo in chiave di distorsione del mercato con metodi mafiosi.

4. La sentenza del G.u.p. di Napoli del 27 gennaio 2012. È in tal senso decisivo, per tutti e quattro i propositi, il contenuto della sentenza del G.u.p. di Napoli del 27 gennaio 2012, di assoluzione dalla imputazione di cui all'articolo 416-bis cod. penale, e di contestuale condanna dei quattro D'Alterio per l'imputazione di cui all'articolo 513-bis cod. penale, con l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/1991, solo quest'ultima riferita al periodo successivo al 2005. Tale pronuncia è alla base del decreto del Tribunale di Latina, ma è stata altresì – come si è già visto – molto valorizzata dalle difese, quasi che l'assoluzione dal delitto associativo esaurisca ogni possibilità di ritenere la pericolosità dei D'Alterio; su di essa le stesse difese hanno molto insistito, contrapponendola alla precedente ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.i.p. nel medesimo procedimento, e anche per le sue parti inerenti a taluni beni posti in sequestro nel giudizio di merito e in quello di prevenzione. È una sentenza che, a conclusione di un processo articolato e complesso, ha un suo filo unitario che non si presta a essere scomposto: riesce difficile adoperarne una parte e metterne in ombra altre; la scelta difensiva nella presente procedura di appoggiarsi molto su tale pronuncia, unitamente al tenore letterale di essa e alla puntuale ricostruzione dei fatti che opera, permette di far riferimento a essa nella sua interezza, traendone spunti di interesse per le sorti anzitutto delle misure di prevenzione personali.

Una parte significativa della sentenza – dalla quale si riprendono tutte le citazioni che seguono, con l'indicazione numerica dei fogli di riferimento – si sofferma sul peso criminale di Costantino Pagano, sui contatti fra costui ed esponenti significativi di clan mafiosi e camorristici, e sul ruolo da lui avuto nel mercato di Fondi, quanto alla gestione del trasporto e dello stoccaggio dei beni provenienti dalle zone di produzione, e alla successiva distribuzione dei prodotti in altre zone d'Italia, Nord incluso: un ruolo che, dagli elementi di prova acquisiti, appare pure di esecuzione di ordini provenienti da capi mafiosi detenuti, con l'uso delle armi contro chi prova a

resistere (si pensi agli spari che Pagano indirizza contro Vincenzo Cataldo il 1° maggio 2002). Per il mercato di Fondi Pagano (fig. 238 della sentenza) viene descritto come il “*deus ex machina imprenditoriale*”, soggetto “pronto a intervenire e a dare direttive necessarie per non creare squilibri e per allineare coloro che pretendono di scostarsi (...), colui che interloquisce con i referenti di altri mercati, che attraverso l'appoggio di terzi esponenti camorristi, *daltre zone, estromette i concorrenti geograficamente insediati*”.

In tale contesto, la Lazialfrigo dei D'Alterio è identificata come “una struttura controllata dalla Paganese” (la ditta facente capo a Pagano), “*avamposto casalese nel basso Lazio nel settore del trasporto su gomma dei generi ortofrutticoli all'interno di uno dei più importanti mercati ortofrutticoli nazionali*” (fig. 253). In questa direzione vanno le immagini videoriprese che attestano la presenza dei D'Alterio sul piazzale di pertinenza della Paganese al MOF, ma soprattutto le numerose conversazioni intercettate, che danno un'idea del controllo esercitato su di loro da Pagano. Costui, per es., si intromette per il recupero di un rimorchio che era stato sottratto ai D'Alterio, facendolo ritrovare attraverso giri malavitosi (fig. 254), raccomanda a Giuseppe D'Alterio di non presentarsi mai da solo a trattare con altri criminali che hanno interessi nel settore, inizialmente si serve della ditta dei D'Alterio solo per i trasporti verso Piemonte e Liguria ma, a partire dalla seconda metà del 2005, concede loro l’“autorizzazione” a effettuare trasporti anche verso gli Abruzzi e il Sud d'Italia, tratta anche con i creditori della ditta, risolvendo controversie a nome dei D'Alterio (fig. 255), pretende il pagamento di una percentuale sul lavoro ottenuto dalla ditta dei D'Alterio (fig. 260), e allorché qualcuno dei D'Alterio – Giuseppe, in particolare – ha problemi giudiziari, “*acquisendo gli atti del procedimento e mantenendosi in contatto con costoro*” (fig. 258; che titolo avrebbe avuto per provvedervi, se non vi fosse stata una stretta comunanza di affari?). Dalle telefonate intercettate tutto ciò si riscontra con sicurezza fino all'inizio del 2008.

È certo che già dagli anni 2004/05 i D'Alterio mettono in opera una attività intimidatoria nei confronti di altri trasportatori: "gli operatori erano minacciati di pesanti ritorsioni, anche violente, laddove non avessero utilizzato il "vettore fondano" (invio di uomini armati, danneggiamento della merce, impossibilità di operare presso il MOF di Fondi, incendio degli automezzi, aggressioni personali) e qualsiasi tentativo di cambiare agenzia di trasporti incontrava le resistenze degli altri autotrasportatori, impauriti dall'idea di contrastare la Laziofrigo, evincendosi, peraltro, l'attività di costante monitoraggio del territorio realizzata dai D'Alterio (...) proprio per controllare ed ostracolare gli eventuali movimenti delle ditte antagoniste" (fig. 261). Nella sentenza del G.u.p. sono descritti una serie di episodi, ricavati soprattutto da conversazioni intercettate, che concretizzano più volte tale attività; ciò però sarebbe stato impossibile senza la descritta copertura camorristica, essendo "del tutto inverosimile (...) attribuire a uno sparuto gruppo di uomini (Giuseppe, Luigi e Armando D'Alterio), in sé considerato, una tale capacità di assoggettamento nei confronti di una moltitudine di imprenditori e di trasportatori concorrenti, di fatto piegati ai loro voleri. Solo la copertura dei casalesi, che controllavano il mercato fondano, poteva consentire ai D'Alterio di porsi quali monopolisti della tratta Fondi-Torino (...)” (fig. 263). Non è estranea al giro Melissa D'Alterio, "figura apparentemente marginale", la cui attività si è tradotta "in un contributo essenziale alla consumazione del delitto, trattandosi peraltro di gestire e concretizzare economicamente (attraverso l'incasso delle fatture, la loro emissione ecc.) rapporti commerciali la cui genesi illecita ed estorsiva le era ben nota" (idem).

Il G.u.p. di Napoli, come s'è detto, ha escluso la partecipazione dei D'Alterio a un'associazione mafiosa, e ha periodizzato la loro attività illecita, comunque qualificata come in violazione dell'articolo 513-bis cod. penale: "è (...) una triade quella del D'Alterio Giuseppe, Luigi e Armando difficilmente scindibile e differenziabile quando a ruolo materiale. È un ruolo che si connota dell'attività di trasporto, per un verso. Per altro verso è un'attività d'impresa realizzata e posta in essere attraverso alterazione del mercato e della concorrenza. Una prima fase di alterazione (...) si consolida attraverso la spendita di una capacità di

intimidazione, tuttavia, propria e autonoma, dei D'Alterio. Prescinde sia dalla spendita dei referenti casalesi, sia (...) dalla esternazione di un metus che ritragga forza (...) da (...) Pagano (...). Tutto ciò fino all'anno 2005. Successivamente il rapporto esistente con Pagano si consolida e di genera una simbiosi economico imprenditoriale (...)” (fg. 266) e in tale seconda fase il ruolo di Melissa D'Alterio, prima più defilato, acquista maggiore spessore: “diventa l'interlocutrice diretta del Pagano per la gestione dei rapporti commerciali e imprenditoriali. (...) entra a condividere il sistema della gestione dei trasporti attuato a Fondi dal Pagano (...) come hanno fatto prima degli arresti sia il padre che il fratello Luigi e come ha fatto Armando D'Alterio” (fg. 267). Per concludere: “il gruppo D'Alterio sfrutta e beneficia del sistema commerciale illecito nel controllo del mercato, sistema ideato e attuato quotidianamente dal Pagano, ma non è parte costitutiva dell'associazione camorristica” (fg. 270). “Si tratta di un rapporto (...) che rileva in funzione del solo concorso (...) nel delitto specifico di cui all'art. 513 bis c.p., (...) aggravato dalla circostanza di cui all'art. 7 che sussiste piena in punto di metodo”.

5. L'attualità della pericolosità. La condanna di tutti e quattro i D'Alterio per il delitto di cui all'articolo 513 bis cod. penale, aggravato dalla finalità mafiosa, proietta l'attenzione su una attività proseguita fino alla fine del 2008, se non anche dopo – fg. 687 della sentenza: “attraverso gli schermi societari, fino al 19.12.2008 (data della liquidazione della Lazialfrigo) e, dopo, con la A.M. Autotrasporti s.r.l., si è costantemente concretizzata l'attività di concorrenza con minaccia e violenza nel settore del trasporto” –, che ha coinvolto l'intero gruppo familiare, dal momento che Melissa ha curato in stato di libertà, unitamente ad Armando e per conto anzitutto di Giuseppe, la gestione della loro azienda. Tale circostanza permette di riconoscere alla misura carattere di attualità; è ben noto che, nei casi di indiziari di appartenenza ad associazione mafiosa, ovvero – come nella specie – per gli autori di delitti aggravati dalla finalità mafiosa, i quali hanno manifestato spiccata contiguità ad esponenti mafiosi, un consolidato orientamento del giudice di legittimità individua proprio per il requisito dell'attualità un onere affievolito di motivazione: in genere per tali soggetti si presume una perdurante

pericolosità, non essendo necessaria una particolare motivazione; sempre che non ricorrano elementi come la comprovata presa di distanza dal sodalizio criminoso, mentre il decorso del tempo non appare in sé decisivo. Vi sarebbe quasi una inversione dell'onore della prova, ponendosi a carico del proposto la dimostrazione della rottura o della presa di distanza dal contesto mafioso.

Nella specie però, anche se aderisse all'altra impostazione esegetica – che a questa Corte appare più condivisibile –, secondo cui l'accertamento concreto della pericolosità va operato al momento della applicazione della misura, senza ~~operare~~ presunzioni di sorta, o comunque attenuandosi la presunzione quanto più ci si allontana temporalmente dal giudizio, non può disconoscersi il carattere attuale della pericolosità: i D'Alterio, come si è visto, hanno dapprima manifestato una propria spiccata pericolosità, che ha determinato una iniziale alterazione della concorrenza nel settore trasporti al MOF di Fondi; quindi hanno consolidato la loro posizione di illecito condizionamento di quel contesto economico, allorché hanno cominciato a fruire dell'appoggio di Pagano. La permanenza nel tempo di quest'ultimo non può far immaginare la brusca cancellazione del profilo di pericolosità al momento della consumazione del delitto in questione. Il tempo trascorso fra la fine del 2008, momento conclusivo del delitto secondo il G.u.p., e la fine del 2010, quando la misura è stata proposta, è tutt'altro che lungo e non appare tale da aver fatto scemare la pericolosità: comunque si è ben lontani dai sette anni di presunto stacco fra la cessazione delle attività illecite e la pronuncia del Tribunale, di cui si parla negli atti di appello.

La gestione delle società con modalità tali da escludere o da allontanare l'accesso o la continuazione dell'attività di imprese commerciali non gradite, sono state in un primo tempo frutto dell'iniziativa dei D'Alterio, e in un secondo tempo degli stretti legami, anche di convivenza (quanto a Melissa), con Costantino Pagano. In questa seconda fase i D'Alterio sono apparsi come un gruppo, se pur familiare, funzionale agli affari di Pagano, e comunque teso a garantire e a trarre garanzie in ordine alla

illicita preminenza in quel contesto. Il legame familiare tra il padre e i tre figli e il legame affettivo fra Melissa e Pagano, lungi da rappresentare una spiegazione alternativa al tratto illecito dell'attività svolta in comune – come viene sostenuto in taluno degli atti di appello –, ne costituisce invece una base solida e coesa, tale anche da far affrontare le difficoltà, come è avvenuto verso la conclusione della loro vicenda criminale, commesse alla detenzione di Giuseppe e di Luigi, con l'affidamento di fatto della gestione a Melissa.

La prognosi di pericolosità dei D'Alterio va valutata al momento della decisione in primo grado; è una prognosi agevolmente formulabile, e si ricava dalla dimostrazione – avvenuta nel giudizio di merito – della continuativa alterazione della libertà di mercato nel settore trasporti del MOF di Fondi, accentuata dalla “protezione” di Pagano, che ha condotto dapprima all'adozione nei loro confronti della misura cautelare personale, quindi alla condanna in primo grado, pur se con l'esclusione della fattispecie associativa. Gli elementi di fatto univocamente posti a base della sentenza del G.u.p. di Napoli non fanno nutrire dubbi, pur ancora in assenza della irrevocabilità della sentenza, in ordine alla spiccata propensione dei D'Alterio a commettere delitti di particolare gravità, dagli effetti tanto più dannosi in quanto costituenti esercizio di attività con metodi mafiosi in un settore economico di grande rilievo nel territorio laziale meridionale. Tale pericolosità è tutt'altro che remota, per le ragioni anzidette, e individua senza alcun dubbio un profilo di pericolosità qualificata. Stabilire che la prognosi di pericolosità dei D'Alterio vada operata con riferimento alla decisione in primo grado sulla misura di prevenzione ha come conseguenza, fra l'altro, che ai fini del presente decreto di appello non incida quanto stabilito in seguito dai primi Giudici circa la posizione di Melissa D'Alterio: esso tiene conto di una evoluzione seguente al decreto del gennaio 2013.

Invero, proprio in relazione a tale posizione e alla originaria applicazione da parte del Tribunale della misura di prevenzione personale, la difesa ha insistito sulla circostanza che nel corso del giudizio di merito davanti al G.u.p. di Napoli è stata

revocata nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, sulla scorta del venire meno del pericolo di recidiva e della permanenza del contesto di riferimento casalese. Ciò può aver indotto il Tribunale di Latina dapprima a quantificare nei confronti della donna una durata della sorveglianza speciale inferiore rispetto agli altri proposti – due anni invece che tre – e quindi, come si è visto, a un secondo provvedimento che ne ha fatto concludere l'operatività dopo un anno: ciò non incide, tuttavia, sulle valutazioni operate dai primi Giudici al momento della definizione della misura personale, e sulla pericolosità da lei in concreto manifestata, con effetti non confinati in un tempo lontano; peraltro il rischio di reiterazione della condotta criminosa, che ha motivato la revoca della misura cautelare in carcere, risponde a presupposti differenti, comunque non coincidenti, rispetto a quelli sui quali si fonda la prognosi di pericolosità, e quindi la misura di prevenzione personale.

6. La pericolosità generica. Non va peraltro esclusa, concorrendo più che in termini di contestualità quanto ad antecedenza temporale, il profilo della pericolosità generica: i cui presupposti soggettivi, ai fini della applicazione di una misura di prevenzione personale, sono comunque impegnativi – oggi più impegnativi rispetto al passato –, poiché esigono l'appartenenza del soggetto a una delle categorie di cui all'art. 4 d.lgs. n. 159/2012, e in particolare a quanto risulta dal raccordo fra l'art. 4 lett. c) e l'art. 1 lett. a) e b). L'accertamento dell'inclusione in uno dei profili elencati da tale norma va desunta – come insegnano il Giudice di legittimità e il Giudice costituzionale – esclusivamente da “elementi di fatto”, vale a dire da circostanze obiettivamente identificabili, controllabili, con esclusione di elementi privi di riscontri concreti, quali meri sospetti, illazioni o congetture. Un quadro del genere può far configurare contestualmente, nel pieno rispetto della normativa, elementi di fatto rilevanti per individuare una pericolosità qualificata ed elementi di fatto rilevanti per individuare una pericolosità comune, secondo le categorie elaborate per il passato: è certo però che la pericolosità sociale del soggetto, intesa come pericolosità per la sicurezza pubblica, collegata con le esigenze di prevenzione cui sono ispirate le misure di prevenzione personale, deve leggersi come pericolosità “in

senso lato", tale da includere pure dati che possono rinviare a una vicinanza a contesti associativi criminali.

Essa comprende pertanto l'accertata propensione al delitto, imponendosi una valutazione globale dell'intera personalità risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita con riguardo all'intera sua condotta, e in relazione alla persistenza nel tempo di un comportamento illecito e antisociale, tale da rendere necessaria una particolare vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza. L'accertamento di questo requisito deve avvenire, come si è detto, sulla base di elementi di fatto, che siano sintomatici e rivelatori di tale pericolosità. Si deve trattare, anche questo è stato già accennato, di comportamenti obiettivamente identificabili, di circostanze oggettive, fattuali, che consentano di pronunciare una prognosi di ragionevole probabilità di commissione di attività delittuose.

Per concludere sul quadro generale, va ancora una volta ribadito che l'area delle misure di prevenzione è diversa da quella del commesso reato, venendo in rilievo non già l'accertamento del fatto che costituisce un delitto, bensì la pericolosità desunta da fatti che consentano di ravvisare un'abitudine di condotta descritta dalle categorie di pericolosità. Come non è sufficiente per affermare la pericolosità la presenza di condotte isolate o non reiterate riconducibili a reati contro il patrimonio, allo stesso modo deve procedersi per qualsiasi attività delittuosa.

L'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto ai giudizi penali permette in questa sede, e per certi versi impone, di operare valutazioni in totale autonomia, pur fondandosi su comuni elementi di fatto. Per garantire la corretta applicazione dei principi che si affermano si aggiunge, al fine di scongiurare inammissibili estensioni delle misure di prevenzione, che va operato un rigoroso accertamento sull'esistenza dei presupposti della persona che vive, anche in parte, col provento dei delitti e che per stile di vita trae provento da questa attività delittuosa. Particolarmente persuasive sono le condotte prolungate e reiterate, tali da evidenziare uno stile di vita

“delittuoso”: è tale anche quell'insieme di comportamenti che rivela una spregiudicatezza, oltre il limite del lecito, nello svolgimento di attività imprenditoriali e commerciali.

Che quello che si esamina nel merito sia un settore ormai tipico delle misure di prevenzione personali si desume pure dalla idoneità degli strumenti del sequestro e della confisca individuate dal legislatore nel corso degli ultimi anni per colpire proprio le illecite accumulazioni di natura economica e finanziaria di più che dubbia provenienza, spesso intestate a prestanome, o opportunamente celate. I D'Alterio si configurano, certamente per il periodo dal 2000 al 2008, quali soggetti adusi a vivere in contrasto con la legge, e a porre in essere condotte che sfuggono a un reale controllo da parte degli organi dello Stato: non soltanto il padre, Giuseppe, e uno dei figli, Luigi, attinti – soprattutto il primo – da condanne di rilievo per fatti di droga (il che attesta l'inserimento in circuiti criminali di spessore), ma anche gli altri due figli, Armando e Melissa, per le ragioni indicate in precedenza. Le misure di prevenzione, proprio perché dirette a ricostruire l'intera condotta di vita del soggetto, consentono di raccogliere organicamente almeno parte delle condotte realizzate nel tempo: l'esame della loro posizione fa emergere in modo evidente un esempio concreto di una categoria di pericolosità di persona dedita a traffici delittuosi di tipo prevalentemente economico e/o che vive col provento di tali delitti, che ben può qualificarsi socialmente pericolosa nel periodo all'inizio degli anni 2000: tale pericolosità si è poi connotata di marcata contiguità a realtà mafiose.

Confermando le valutazioni del Tribunale di Latina sull'*un* dell'applicazione della misura, esse appaiono adeguate pure in relazione alla durata, fissata in modo differente fra Melissa e gli altri, per le ragioni prima esposte, e all'obbligo di soggiorno, escluso per Melissa, la cui funzione – con riferimento agli altri tre – è proprio quella di scoraggiare ulteriori contatti con ambienti criminali: nel periodo di svolgimento dell'attività di illecita alterazione del mercato la mobilità ha favorito la consumazione del reato.

Sulla posizione di Luigi D'Alterio, deve disattendersi la richiesta contenuta nella memoria depositata nel suo interesse all'udienza del 6 febbraio 2014, con la quale egli ha domandato, in subordine all'istanza principale di revoca della misura personale, la riduzione al minimo della sorveglianza speciale e la revoca quanto meno dell'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, esponendo che prima dell'applicazione della misura egli prestava servizio come autista in una ditta di trasporti e percepiva circa 1500 euro al mese; a seguito dell'applicazione della misura è stato costretto a lasciare quel lavoro, essendogli stata ritirata la patente di guida, per prenderne uno part time a circa 450-500 euro al mese, e nel frattempo, separatosi dalla moglie, è tenuto a corrisponderle un assegno di 800 euro al mese. Come è emerso in precedenza, la pericolosità sociale di Luigi D'Alterio, in virtù dei suoi precedenti e della condotta tenuta più di recente, è di spessore consistente, non appare attenuata da alcun elemento nuovo in controtendenza e impedisce l'attenuazione della sorveglianza speciale, fra le cui prescrizioni vi è l'interdizione alla guida. Quest'ultima clausola appare nella specie particolarmente raccomandabile, dal momento che l'attività di illecita alterazione del mercato si è realizzata proprio nel settore dell'autotrasporto. Peraltro tale aspetto era già stato considerato e respinto dal Tribunale di Latina, a seguito di istanza dell'interessato, con decreto del 10 luglio 2013, e nelle more non è sopraggiunto alcun elemento che permetta di rivedere quella decisione.

7. **La misura patrimoniale.** Trattando ora della misura patrimoniale, va premesso che l'evoluzione normativa rende chiaro come sequestro e confisca di prevenzione hanno l'univoca funzione di aggredire i patrimoni illecitamente accumulati, indipendentemente dalla commissione del reato, da parte di persone pericolose. La ratio delle misure è colpire gli accaparramenti illeciti non solo degli indiziati di mafia, ma di tutte le persone pericolose, pur se con riferimento alla c.d. pericolosità comune; in particolare, di coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi, e cioè le persone che, con continuità, sono aduse a condurre riferibili a delitti, se pur non tali da integrare estremi di reato (artt.

4, lett. c) e l, lett. a), dlgs. n. 159/11; art. 1, n. 1), l. n. 1423/56 previgente); e di coloro che, per la condotta e il tenore di vita debbano ritenersi, sempre sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. Sono i soggetti che si sostengono, per condotta abitudinaria ed esistenziale, pur se in parte, con il ricavato di attività provenienti da delitto, anche in assenza di elementi che facciano ritenere che abbiano commesso tali reati (artt. 4, lett. c) e l, lett. b), dlgs. n. 159/11; art. 1, n. 2, l. n. 1423/56 previgente). Il dato normativo è univoco nel chiedere un'abitudine nella dedizione a traffici delittuosi, ovvero del vivere, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, senza specificare le categorie dei delitti: ciò, ancora di più, rende superflua l'indagine sulla distinzione fra pericolosità comune o qualificata nel caso di specie. L'assenza di limiti a tipologie di delitti consente infatti di affermare che il legislatore intende colpire i soggetti pericolosi, qualunque sia l'attività delittuosa sottostante in base della quale viene manifestata la pericolosità, siano o non siano indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose, con la contestuale possibilità di aggredire i patrimoni illecitamente accumulati.

Dunque, l'applicazione della misura personale e l'aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati vanno oltre le categorie di pericolosità prese in considerazione in passato: si pensi "agli oziosi e vagabondi", oggi estromessi dalla legislazione della prevenzione. La ratio della misura è il contenimento dei soggetti pericolosi, che passa dalla sottrazione a costoro dei patrimoni illecitamente accumulati. Il requisito della attualità della pericolosità, rivisitato dalla riforma del 2008, rinvia a una pericolosità non potenziale ma concreta, attuale e specifica, desunta da particolari comportamenti, sussistenti al momento in cui la misura di prevenzione deve essere applicata. I profili dei D'Alterio, per quello si è fin qui descritto e documentato, bene si inseriscono nelle categorie di pericolosità sociale elaborate dal legislatore e dalla giurisprudenza: sono i profilo di soggetti che in una prima fase affermano una posizione di supremazia nel settore dei trasporti connesso al MOF di Fondi, quindi la rafforzano collegandosi a una associazione di tipo mafioso

operante nella zona, con questo incrementando gli introiti, danneggiando i concorrenti e condizionando le attività di una parte del settore connesso al mercato medesimo.

In virtù di questi *curricula* criminali, e della sproporzione manifestata con evidenza - salve le eccezioni cui si farà cenno fra breve - fra le somme che da ciascuno di loro risultano formalmente dichiarate al fisco (nelle poche annualità nelle quali ciò è avvenuto) e le disponibilità finanziarie dimostrate, è più che ragionevole ritenere che gli attivi dei conti correnti e i beni non dissequestrati dal G.u.p. di Napoli siano stati acquisiti godendo della posizione, divenuta dominante attraverso le modalità illecite prima esposte, sul mercato del trasporto connesso al MOF di Fondi. A maggior ragione, la confisca deve riguardare i beni intestati alle società gestite dai D'Alterio, che hanno costituito di fatto lo strumento per consumare il delitto in ordine al quale padre e figli sono stati condannati: e in tal modo trovano conferma larga parte delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nel decreto dei primi Giudici. Le eccezioni tengono conto di una duplice e necessaria distinzione: la prima tra i beni aziendali facenti capo alle ditte Lazialfrigo s.r.l. con sede in Fondi alla via Ferrante, e AM autotrasporti s.r.l. con sede in Roma al vl. America n. III, e gli altri beni sottoposti a confisca, intestati *uti singuli* a ciascuno dei D'Alterio, ovvero ad Anna Milazzo, moglie di Giuseppe D'Alterio; la seconda, nell'ambito di quest'ultimo gruppo, fra i beni per i quali il G.u.p. di Napoli con la sentenza del 27 gennaio 2012 ha escluso la confiscabilità ex art. 12-sexies della legge n. 356/1992, e gli altri.

8. Il rapporto fra il giudicato ex art. 12 sexies d.l. n. 306/1992 e la misura patrimoniale. Vanno premessi, sulla scorta del consolidato orientamento del giudice di legittimità, i termini del rapporto esistente fra la pronuncia di merito riguardante l'art. 12-sexies e la sorte dei beni sequestrati nel giudizio di prevenzione. Più volte, e anche di recente, la S.C. ha chiarito che la definitività del provvedimento di revoca in sede penale di una misura patrimoniale ex art. 12 sexies d.l. n. 306/1992, costituisce ostacolo, in mancanza di fatti nuovi dedotti, per un intervento ablativo di segno

positivo nel procedimento di prevenzione avente ad oggetto i medesimi beni, quando la decisione ha presupposti costitutivi comuni; così la Cassazione ha annullato la confisca disposta in sede di prevenzione di un immobile, già oggetto di sequestro ex art. 12 sexies cit., che era stato revocato in base alla accertata legittima provenienza del bene. Il carattere definitivo del rigetto della richiesta di applicazione di una misura patrimoniale ex art. 12 sexies preclude infatti in modo radicale un intervento ablativo di segno positivo nel procedimento di prevenzione che riguardi i medesimi beni, sempre che – come è ovvio – gli accertamenti in fatto siano relativi a presupposti costitutivi comuni.

Nel caso in esame, è fuori di dubbio: a) che il G.u.p. di Napoli, nelle disposizioni sui beni adottate ai sensi del citato art. 12-sexies, abbia escluso che taluni dei beni sequestrati ai D'Alterio fossero nella loro disponibilità in assenza di giustificazione in ordine alla provenienza lecita, e abbia indicato espressamente quali beni dovessero ritenersi lecitamente acquisiti; b) che tali beni siano ricompresi pure fra quelli per i quali il Tribunale di Latina in sede di prevenzione ha pronunciato la confisca; c) che le predette disposizioni del G.u.p. di Napoli abbiano acquisito carattere di definitività, come si evince dalla attestazione del 6 marzo 2013 del funzionario dell'ufficio del G.i.p. in questione, seguente a istanza proposta dall'avv. Lauretti nell'interesse dei D'Alterio e di Milazzo, attestazione prodotta nella presente procedura dalla difesa di costoro; d) che i presupposti di fatto della confisca di prevenzione siano comuni al procedimento penale definito in primo grado con la condanna per il delitto di cui all'articolo 513-bis cod. penale; d'altronde, se è corretto utilizzare per il presente decreto di prevenzione, quanto alla misura personale, gli elementi di fatto che hanno fondato la sentenza del 27 gennaio 2012 del giudice partenopeo, sarebbe poi illogico prescindere con riferimento alla misura reale.

Così nella sentenza del G.u.p., per questa parte passata in giudicato giusta l'attestazione prima menzionata:

- con riferimento alla posizione di Anna Milazzo, viene esclusa la confisca ed è disposto il dissequestro del terreno agricolo e del fabbricato in ristrutturazione. Intanto tali beni meritano di essere esattamente identificati, poiché nel decreto del Tribunale di Latina si menzionano come sottoposti a confisca un immobile di cinque vani "sito in Formia (Lt), via Peschiera snc, piano SI-T, iscritto al catasto fab. A foglio 15, particella 1115, classamento A/2, classe 4" e un terreno "sito in Formia (Lt), località Maranola, via Peschiera snc, piano SI-T, iscritto al catasto fab. A foglio 15, particella 687, classe 2". Invece la sentenza del G.u.p. di Napoli del 27 gennaio 2012 ordina il dissequestro di un "terreno in Fondi alla località Ferrante di a. 31 particelle 389, 390 fl mappa n. 43, in catasto terreni partita 53121, di erronea intestazione fl di mappa 43" e di un "fabbricato in corso di ristrutturazione in località Frazione Maranola (senza indicazione del Comune nel quale ricade) in catasto al fl 15 particelle 862; 687/2". Si tratta, nonostante le imprecisioni e la non corrispondenza formale, degli stessi beni: la frazione Maranola in realtà ricade nel comune di Formia e non in quello di Fondi, come si evince dalla documentazione agli atti della presente procedura, dall'originaria proposta della DIA del 22 novembre 2010 alle visure storiche prodotte dalla difesa, tant'è che la particella di riferimento per il fabbricato è sempre la 687, il subalterno 2, nello stesso foglio 15 del catasto, mentre il terreno appare attiguo, essendo registrato nel medesimo foglio 15 catastale. *Con riferimento* *Per* a questi beni, che risultano acquistati nel maggio 2002 (il fabbricato) e nel luglio 1997 (il terreno agricolo) il G.u.p. ha escluso che siano entrati nel patrimonio di Milazzo con risorse percepite illecitamente dal coniuge o dai figli, avendo ella ricevuto a titolo di indennizzo da esproprio nel gennaio 1997 una somma congrua a giustificare gli acquisti;
- con riferimento alla posizione di Armando D'Alterio, viene esclusa la confisca ed è disposto il dissequestro dell'"immobile sito in Fondi alla via Spinete I tratto III in catasto al fg. 36 part.IIIa 1903 sub 4". Le modalità di acquisto di esso sono state ritenute congrue, in quanto articolate in un mutuo trentennale e in una somma residua compatibile con le disponibilità dell'interessato. Pur se non menzionato dalla

sentenza del G.u.p. di Napoli, questa Corte ritiene di revocare la confisca e disporre il dissequestro anche del box auto acquistato da Armando D'Alterio contestualmente all'immobile di cui sopra, e a servizio di esso, come si evince dall'atto di compravendita del notaio Liguori di Fondi del 5 dicembre 2007, alla stessa via Spinete I tratto III piano S1 in catasto al fg. 36 part.lla 1903 sub 22. Si tratta di una pertinenza del primo immobile e non avrebbe senso restituire l'appartamento e confiscare il box;

- con riferimento alla posizione di Melissa D'Alterio, viene esclusa la confisca ed è disposto il dissequestro dell'“*immobile acquistato il 2 luglio 2007 con atto per notar Liguori Gemaro, fl. 19 part.lla 3701 sub 4 piano SIT*”. Si tratta di una abitazione di otto vani, in territorio di Fondi, traversa di via Ripa s.n.c., le cui modalità di acquisto sono state ritenute congrue, in quanto articolate in un mutuo trentennale e in una somma residua compatibile con le disponibilità dell'interessata;

- sempre quanto ad Anna Milazzo, e al di fuori della sentenza del G.u.p. di Napoli, con atto del 4 ottobre 2011 lo stesso G.u.p. ha negato la confisca e ha disposto il dissequestro della vettura Smart targata DR315MR, avendo ritenuto l'acquisto, effettuato a rate, compatibile con le risorse finanziarie della donna. Di ciò non si tratta nell'attestazione del 6 marzo 2013 del funzionario dell'ufficio del G.i.p. di Napoli, ma non ci sono elementi per ritenere che il decreto di dissequestro non sia divenuto definitivo;

- ancora, con riferimento alla posizione di Armando D'Alterio, e al di fuori della sentenza del G.u.p. di Napoli, con atto del 21 ottobre 2011 lo stesso G.u.p. ha negato la confisca e ha disposto il dissequestro della vettura Fiat 500 targata DT193BD in favore di Antonella Leone, in quanto garante del finanziamento con rate mensili ottenuto da Armando D'Alterio per l'acquisto del veicolo. Di ciò non si tratta nell'attestazione del 6 marzo 2013 del funzionario dell'ufficio del G.i.p. di Napoli, ma non ci sono elementi per ritenere che il decreto di dissequestro non sia divenuto definitivo, con conseguente esclusione della confisca in sede di prevenzione;

- con riferimento all'autovettura C3 targata CX584JK, intestata nel 2005 alla figlia convivente di Giuseppe D'Alterio, Giovanna, va revocata la confisca, in quanto all'atto dell'esecuzione del decreto, essa risultava già venduta a tale Massimo Grella, e quindi è rimasta nella disponibilità del terzo acquirente, come da annotazione del Centro operativo di Roma della DIA del 14 gennaio 2014, senza che in seguito il Tribunale di Latina abbia disposto alcunché.

Per gli immobili e gli altri beni fin qui elencati, va quindi revocata la confisca disposta in primo grado e ordinato il dissequestro, senza neanche soffermarsi nell'esame delle motivazioni del G.u.p. di Napoli - che comunque appaiono apprezzabili e condivisibili -, proprio in virtù del carattere pregiudiziale, cui prima si è fatto cenno, di quanto definito alla stregua dell'art. 12-sexies e la confisca di prevenzione.

9. La conferma della misura reale disposta in primo grado. Sugli altri beni dei quali il Tribunale di Latina ha ordinato la confisca, ricordato che il G.u.p. di Napoli con la sentenza del 27 gennaio 2012 ha confiscato la Lazialfrigo s.r.l. e la AM autotrasporti s.r.l., va aggiunto che non si ha notizia della eventuale irrevocabilità di tale capo della decisione, sì che riprende con piena autonomia la valutazione di questa Corte in ordine alla confisca di prevenzione. Si tratta delle aziende, e dei beni a esse appartenenti, delle quali i D'Alterio sono stati soci e gestori, che hanno costituito al tempo stesso gli strumenti e i reimpieghi dei profitti illeciti derivanti dalla posizione di supremazia assunta sul mercato: per esse, e per i beni a esse riferibili, inclusi gli automezzi e i rapporti bancari, merita piena conferma il decreto del Tribunale di Latina. I motivi di contestazione sul punto specifico contenuti in taluno degli atti di appello riguardano le seguenti circostanze: a) la Lazialfrigo s.r.l. si trova in liquidazione, con procedura avviata nel dicembre 2008, sì che nel procedimento di prevenzione avrebbe dovuto essere coinvolto il liquidatore; b) la maggior parte degli automezzi della Lazialfrigo s.r.l. appartengono a società di leasing come Neo Finance s.p.a. o Italeasing s.p.a., cui andrebbero restituiti; c) i

mezzi non in leasing sarebbero vetusti; d) identico discorso, con riferimento ai mezzi, va fatto a proposito della AM autotrasporti s.r.l. .

È agevole replicare aderendo alle considerazioni già svolte dai primi Giudici: né il liquidatore della Lazialfrigo s.r.l. né i responsabili delle società di leasing hanno rivendicato alcunché; se essi avessero inteso vantare pretese lo avrebbero fatto inserendosi nella presente procedura. È evidente che se coloro che nella prospettazione difensiva dovrebbero essere i titolari dei beni non muovono contestazioni, è perché non ritengono di essere interessati: ciò dà ragione al decreto del Tribunale di Latina in ordine alla disponibilità effettiva di quei beni. È altrettanto significativo che gli appelli non prendano le distanze fra i D'Alterio e le due s.r.l., pur se dei quattro familiari solo Armando D'Alterio risulta socio di una di esse: la AM autotrasporti, al 50%; ciò a conferma, unitamente a un controllo e a una gestione di fatto – non smentiti dai D'Alterio – delle due aziende, del carattere fittizio delle altre partecipazioni. Il controllo e la gestione di fatto hanno garantito introiti significativi in un settore per il quale le due società, in virtù dei metodi adoperati, rivestivano una posizione egemonica, ma agli introiti non hanno corrisposto le relative dichiarazioni dei redditi: tale divario conferma la provenienza illecita sia delle somme esistenti sui conti correnti – quelli intestati alle due s.r.l. e quelli intestati singolarmente ai D'Alterio e a Milazzo – sia dei beni nella disponibilità delle due s.r.l., dei D'Alterio e di Milazzo, al di là di quelli dissequestrati per le ragioni anzidette.

Sempre restando al parco automezzi facente capo alle due s.r.l., i beni mobili registrati dei quali le difese non assumono l'attribuzione a società di leasing, e quindi appartenenti anche formalmente alla Lazialfrigo e alla AM autotrasporti, risultano quasi tutti acquistati fra il 2000 e il 2008, esattamente nel periodo di piena illecita attività dei gestori effettivi delle due aziende, al di là della formale immatricolazione.

Giuseppe D'Alterio non ha mai presentato alcuna dichiarazione dei redditi. La moglie convivente, Anna Milazzo, ha invece presentato la documentazione relativa ai propri redditi solo per gli anni 2000, 2003 e 2004, indicando introiti da fabbricato per circa 1.000 euro all'anno. Se sono stati ritenuti giustificati gli acquisti dell'immobile e di un terreno a Formia (in virtù di un indennizzo da esproprio percepito coevamente alle acquisizioni), oltre che della Smart del 2008, per via della lunga rateizzazione, non appaiono esito di risorse lecitamente percepite né l'acquisto del motociclo Honda del 2000 – che materialmente non è stato rinvenuto all'atto dell'esecuzione del decreto di confisca, come informa il Centro operativo della DIA di Roma con annotazione del 14 gennaio 2014 –, né i consistenti attivi del conto corrente bancario (oltre 34.000 euro) e dei depositi a risparmio (in particolare, di quello pari a oltre 18.000 euro), sottoposti a confisca in primo grado, che pertanto va confermata.

Armando D'Alterio ha presentato la dichiarazione dei redditi solo per il 2008, con un imponibile da lavoro dipendente pari a circa 17.000 euro. Egli è risultato formalmente socio al 50% di A.M. Autotrasporti s.r.l. (società a sua volta titolare di tre distinti conti correnti bancari, con attivi rispettivamente di circa 28.000, 11.000 e 1.700 euro, per i quali va – come si è visto – confermata la confisca già disposta in primo grado), e di due attivi di conto corrente per importi più modesti. Anche per lui vale la constatazione della sproporzione fra il reddito lecitamente prodotto – lo si ripete, solo per l'anno 2008 e per circa 1000 euro al mese – e le disponibilità manifestate con la liquidità rinveniente dai conti correnti a lui intestati.

Melissa D'Alterio ha dichiarato redditi per gli anni 2004, 2005, 2007 e 2008, quale dipendente della Lazialfrigo s.r.l.: il reddito del 2007 è stato di poco superiore ai 55.000 euro, mentre per le altre tre annualità la media è di 8.500 euro. Per l'immobile sito a Fondi, un appartamento in un villino quadrifamiliare, per il quale ella assume di aver versato alla dittra costruttrice la somma di 280.000 euro, ripartita tra un mutuo di 200.000 euro, tre assegni bancari per 30.000 euro complessivi, derivanti da regali

degli zii, e 50.000 euro di risparmi personali, il G.u.p. di Napoli ha ritenuto l'acquisto giustificato sulla base delle somme a disposizione della donna in virtù dei suoi redditi da lavoro dipendente, e quindi ha revocato la confisca: segue analogo provvedimento da parte di questa Corte, per le ragioni prima enunciate a proposito degli altri dissequestri. A maggior ragione, apparendo sproporzionati rispetto alle sostanze lecitamente percepite, i conti correnti bancari per un totale di 9.000 euro e di titoli depositari di analogo importo, a lei intestati, vanno confiscati, come già disposto dal Tribunale.

E' evidente che, al netto dei beni restituiti nel giudizio di merito disconoscendo l'applicazione dell'art. 12-sexies, per gli altri beni, che hanno visto comparire per acquisiti, depositi bancari o investimenti la moglie e i figli di Giuseppe D'Alterio, l'assenza di redditi, ovvero di redditi significativi per i familiari, rinvia direttamente all'intervento del capo famiglia e dell'intero gruppo familiare, e soprattutto alla provenienza da attività illecita.

P.Q.M.

in parziale accoglimento degli appelli proposti da Armando D'Alterio e Melissa D'Alterio, nonché dalla terza interessata Anna Milazzo, contro il decreto del 28 novembre 2012, depositato l'8 gennaio 2013, del Tribunale di Latina, così dispone:

- revoca la confisca dell'immobile di 6,5 vani sito in Fondi alla via Spinete I tratto III piano T cat. A/2 in catasto al fg. 36 part.IIa 1903 sub 4, e dell'immobile di mq 29 sito alla stessa via Spinete I tratto III piano S1 in catasto al fg. 36 part.IIa 1903 sub 22, e ne ordina il dissequestro e la restituzione ad Armando D'Alterio;
- revoca la confisca dell'immobile di 8 vani sito in Fondi, traversa di via Ripa s.n.c., acquistato il 2 luglio 2007 con atto per notar Liguori Genaro, fl. 19 part.IIa 3701 sub 4 piano S1T, e ne ordina il dissequestro e la restituzione a Melissa D'Alterio;


- revoca la confisca dell'immobile di cinque vani sito in Formia (Lt), via Peschiera snc, piano SI-T, iscritto al catasto fab. A foglio 15, particella 1115, classamento A/2, classe 4, e del terreno sito in Formia (Lt), località Maranola, via Peschiera snc, piano SI-T, iscritto al catasto fab. A foglio 15, particella 687, classe 2, e ne ordina il dissequestro e la restituzione ad Anna Milazzo;
- revoca la confisca della vettura Smart targata DR315MR, e ne ordina il dissequestro e la restituzione ad Anna Milazzo;
- revoca la confisca della vettura Fiat 500 targata DT193BD, già sequestrata ad Armando D'Alterio, e ne ordina il dissequestro e la restituzione formale ad Antonella Leone (n. Fondi-IT il 4 dicembre 1982);
- revoca la confisca dell'autovettura C3 targata CX584JK, intestata nel 2005 alla figlia convivente di Giuseppe D'Alterio, Giovanna, va revocata la confisca, e ne ordina il dissequestro e la restituzione formale a Massimo Grella (n. Sparanise-CE il 24 dicembre 1961).

Conferma nel resto l'impugnato decreto, sia quanto alle misure personali, sia quanto alle restanti strauizioni di ordine patrimoniale.


Manda alla Cancelleria per gli ulteriori adempimenti.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 26 giugno 2014.

Il Consigliere est.


M. Magistero

Il Presidente



PER COPIA CONFORME
DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA
Centro Operativo - ROMA



11.09.2014


IL FUNZIONARIO CANCELLERIA
Gabinetto



